

## **CONTRATTO ACCESSIVO**

**PER L’AFFIDAMENTO IN-HOUSE DEL “COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN LABORATORIO “CHIAVI IN MANO” DEL SECONDO PIANO DELLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTÉ” DELLA PROVINCIA DI ROMA-  
€150.000,00**

***OBIETTIVO STRATEGICO PDO/2012 COM. 24/2012 SCHEDA 7/2012 DP0304***

TRA

La Provincia di Roma (di seguito anche “la Provincia”), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, rappresentata dal Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento III Dott. Fabio Landi, nato a Roma il giorno 09 gennaio 1956, nella qualità di referente dell’Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale (di seguito anche “O.I.”), per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione provinciale di Via Raimondo Scintu, 106 - Roma,

E

Capitale Lavoro (di seguito anche “la Società”), con sede in Roma, Via Beniamino Franklin n. 8, nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Claudio Panella, nato a Roma, il giorno 21 gennaio 1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente,

PREMESSO

che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del Formez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

che con atto a rogito del Notaio De Facendis Michele in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) interamente sottoscritto;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2 ottobre 2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.:

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata. La relativa cessione di azioni è avvenuta con atto a rogito del Notaio Luciano Fiumara del 15 settembre 2009 repertoriato al n. 25143 raccolta n. 14913;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica registrata con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 20 ottobre 2008 repertoriato al n. 25208 racc. 14963;

che la Società ha per oggetto:

- le attività relative al supporto degli Uffici provinciali nella gestione dei servizi per l’impiego;

- la formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell'insostituibile ruolo strategico delle nuove Funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio;

che nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente;

#### CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti affidando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. "in house providing");

che le attività strategiche funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica. Come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010, essi sono caratterizzati dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

#### VISTO

l'art. 13 del Decreto Legge n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

#### DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società *in house*;

che, in particolare, tale Statuto dispone all'art. 3 comma 7, che "La società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma assuma le analoghe caratteristiche dell'attività svolta da quest'ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi";

che, ai sensi del sopraccitato articolo, la Società deve altresì "tramite il Consiglio di Amministrazione, predisporre ed inviare, con periodicità trimestrale, all'Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere". A tal fine, la Società utilizza le procedure

di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

che il carattere interamente pubblico di Capitale Lavoro S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. "controllo analogo";

#### VISTO

il verbale di Assemblea ordinaria dei soci del \_\_\_\_\_ 2012 , con cui è stato adottato il Piano Operativo Annuale (POA) ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'allegato all'art. 32-bis del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

#### CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, la Società ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell'*in house providing*, per conto di numerose strutture della Provincia, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;

che relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società *in house* che erogano servizi strumentali all'attività della Provincia;

che, come specificato nel provvedimento sopra richiamato, attraverso il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività strategiche che le società *in house* svolgono per conto dell'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;

che con determinazione del Direttore Generale annotata con R.U. 5637 del 26/07/2011 è stato adottato il Contratto Quadro tra Provincia e Società relativo all'esercizio finanziario 2011, predisposto dal Ragioniere Generale sulla base del modello approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010;

che nel Contratto di cui al punto precedente sono individuate le attività strategiche che la Provincia intende affidare alla Società per l'anno 2011, riconducibili alle finalità principali che hanno determinato la costituzione della Società;

che le attività individuate si caratterizzano per la loro durata pluriennale e per la loro riconducibilità ad aree strategiche della Società. Con cadenza annuale la Provincia, in sede di adozione degli atti di programmazione annuale e pluriennale, definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate a ciascuna delle attività sopra elencate;

che l'art. 2 comma 2 del Contratto Quadro 2011-2013 esercizio finanziario 2011 sottoscritto con la Società dispone che i dirigenti provinciali cui competono le attività in esso richiamate stipulano i Contratti Accessivi di propria competenza, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la Società è chiamata a svolgere nel corso dell'esercizio. L'art. 4 comma 1 prevede altresì che i corrispettivi per lo svolgimento delle attività siano definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi;

che il presente contratto è relativo alla seguente linea di attività: “Completamento di un laboratorio “chiavi in mano” del secondo piano e realizzazione del layout e grafica esterna della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” della Provincia di Roma

#### VISTI

- il Reg. (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo 2007-2013;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
- il POR “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio, adottato con decisione della Commissione C(2007) 5769 del 21/11/2007, ed in particolare il paragrafo 5.1.1 che istituisce la Direzione regionale formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati quale Autorità di Gestione (AdG);
- l’Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per l’attuazione del Programma Operativo del FSE, Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 (di seguito “Atto di indirizzo”), approvato con DGR 1029 del 21/12/2007;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 concernente “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- la legge n. 845 del 21.12.1978, legge quadro in materia di formazione professionale;
- la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all’ordinamento della formazione professionale;
- la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 7 luglio 1998 n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 21 novembre 2002 recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario; qualora intervenissero nuove disposizioni normative, ci si atterrà al principio generale di irretroattività (art. 11 disposizioni preliminari al Codice Civile). Pertanto le Attività iniziate precedentemente all’entrata in vigore delle nuove norme dovranno attenersi alla precedente normativa, quelle iniziate successivamente, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni;

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 15/12/2003, concernente la tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE;

- la Convenzione "Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Regionale "Competitività regionale ed occupazione" FSE 2007-2013 della Regione Lazio stipulata in data 11 dicembre 2009", sottoscritta il 19 marzo 2010, a seguito della riorganizzazione interna della Provincia di Roma delle funzioni dei Dipartimenti III e XI che sono state ricondotte alle competenze di un unico Dipartimento, nello specifico Dipartimento III "Servizi per Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita", ferma restando l'attribuzione delle risorse come stabilito nel Sub Allegato B dell'atto di indirizzo della DGR 1029/2007 per un totale di € 217.509.164,00;

- il Masterplan Regionale dei Servizi per il Lavoro (2007-2013) approvato con D.G.R. n° 837 del 18/11/2008;

#### PREMESSO che

L'attività in oggetto rientra nel PDO 2012 con Dgp. della Giunta Provinciale n. 280/23 del 13.06.2012 - Obiettivo strategico PDO/2012 COM. 24/2012 SCHEDA 7/2012 DP0304 che prevede la Realizzazione di servizi per la predisposizione di un laboratorio cinematografico "chiavi in mano" presso il secondo piano della Scuola Provinciale d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté;

Considerato che:

Considerato che l'Amministrazione Provinciale, ha provveduto all'individuazione della sede di Via Greve (zona Magliana a Roma), sede dell'ex Istituto Professionale "Virginia Wolf", quale sede idonea alla costituzione della prima Scuola Provinciale d'Arte Cinematografica;

Considerato che, al fine della compiuta realizzazione del progetto della Scuola provinciale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté", occorre altresì provvedere – con riferimento specifico alla vocazione della scuola e alle specifiche materie oggetto di formazione degli allievi – al completamento dei laboratori, comprendente l'adeguamento degli spazi e delle strutture alle nuove attività da realizzare e alla vigente normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008;

Considerato che, in particolare, i lavori di Completamento di un laboratorio "chiavi in mano" del secondo piano e realizzazione del layout e grafica esterna della Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" della Provincia di Roma sono stati previsti nel piano tecnico-economico predisposto da Capitale Lavoro S.p.A. allegato al presente provvedimento

- Importo progettuale a disposizione € 150.000,00

Dato atto:

Che la realizzazione delle attività previste comporta il ricorso a specifiche professionalità e competenze;

Che attualmente questo ente non dispone di risorse umane con specifica competenza in materia di iniziative volte al consolidamento ed allo sviluppo della messa in qualità di una sede formativa in materia d'Arte Cinematografica e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi della collaborazione di competenze esterne;

Che, per garantire il rispetto dei tempi previsti alla piena operatività della Scuola, la durata di realizzazione delle attività non permette una pianificazione e distribuzione interna dei carichi di lavoro.

RITENUTO OPPORTUNO per i motivi esposti

- affidare a Capitale Lavoro l'attività di completamento di un laboratorio "chiavi in mano" del secondo piano e realizzazione del layout e grafica esterna della Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" della Provincia di Roma

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

##### PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### ARTICOLO 2

##### OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e Provincia di Roma in merito all'affidamento alla Società delle attività di *"Realizzazione di servizi per la predisposizione di un laboratorio cinematografico chiavi in mano" presso il secondo piano della Scuola Provinciale d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté* ricomprese tra le attività strategiche del PDO/2012 COM. 24/2012 SCHEDA 7/2012 DP0304 e da annoverarsi tra le attività previste dal Contratto Quadro approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5637 del 26/07/2011, in attuazione di quanto previsto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte. Essi possono essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dalla Provincia.

#### ARTICOLO 3

##### DURATA

Il presente Contratto Accessivo ha durata fino al 31 dicembre 2012.

L'eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Provincia di Roma si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

#### ARTICOLO 4

##### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Capitale Lavoro si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nonché ogni ulteriore indicazione del Dirigente del Servizio contraente si rendesse necessaria.

Capitale Lavoro si impegna a fornire tutti i dati e la documentazione inerente l'attività finanziata, necessari alla corretta fruizione e gestione della stessa da parte dall'Amministrazione Provinciale.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e da quest'ultima autorizzata.

È facoltà dell'O.I. di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e, a tal fine, Capitale Lavoro si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

## ARTICOLO 5

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Contratto, la Provincia di Roma riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 150.000,00 comprensivo di IVA, come finanziamento parziale delle suddette attività. L'ulteriore finanziamento sarà oggetto di ulteriori atti di impegno di spesa.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

I pagamenti dei corrispettivi previsti per ciascuna delle attività richiamate all'art. 2 sono effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 5 del Contratto Quadro 2011-2013 esercizio finanziario 2011 approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5637 del 26/07/2011, che costituiscono principi di carattere generale:

- anticipazione del 50% sull'importo contrattuale totale previsto pari ad € 75.000,00 che sarà erogata al momento della notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente Contratto di Accessivo e della comunicazione di avvio di ciascuna attività dietro presentazione di fattura per il relativo importo;
- la restante parte, fino a concorrenza del 90% del finanziamento previsto per ciascuna attività, a seguito del raggiungimento documentato di un livello di spesa pari ad almeno l'80% dell'acconto, sarà erogata con le seguenti modalità: pagamento con cadenza periodica, dietro presentazione di relazioni intermedie sullo stato di avanzamento delle attività svolte nel periodo oggetto di liquidazione e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- saldo del 10% dell'ammontare del finanziamento previsto per ciascuna attività sarà trasferito al termine delle singole attività affidate, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Provincia, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale.

## ARTICOLO 6

### IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Provincia nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32-bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Provincia, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

Nell'esercizio delle funzioni di gestione delle operazioni oggetto del presente Contratto, Capitale Lavoro ha l'obbligo di:

1. osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
2. garantire l'esistenza di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle operazioni attribuite. A tal fine Capitale Lavoro è tenuto ad utilizzare il sistema informativo e gestionale fornito dall'Autorità di Gestione della Regione Lazio;



3. assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione delle iniziative affidate, i necessari raccordi con l'O.I., impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste formulate dall'O.I. medesimo;
4. garantire l'alimentazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi affidati, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
5. predisporre la dichiarazione delle spese sostenute da Capitale Lavoro da inviare all'O.I. anche per il tramite del sistema informativo e gestionale dell'AdG del POR;
6. fornire all'O.I. tutte le informazioni relative alle procedure in relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni;
7. assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni nell'attuazione degli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
8. esibire la documentazione giustificativa delle attività svolte e dei relativi pagamenti ricevuti ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
9. conservare la predetta documentazione, in originale, per il periodo di tre anni dall'acquisizione da parte della Provincia dell'ultimo saldo;
10. predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari incaricati del controllo;
11. inviare secondo la periodicità prevista dal POR i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna attività;
12. inviare le previsioni di spesa, per contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;
13. garantire che le attività cofinanziate attraverso il Programma Operativo Lazio FSE Ob. CRO 2007 - 2013 non beneficino di altri finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
14. assicurare l'esercizio della funzione di presidio tecnico-scientifico, metodologico e organizzativo, garantendo la corretta realizzazione delle attività previste nelle schede di dettaglio delle operazioni e il rispetto degli obiettivi dichiarati;
15. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
16. osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici;

È facoltà dell'O.I. di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e, a tal fine, Capitale Lavoro si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

## ARTICOLO 7

### RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

L'O.I. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto dandone congruo preavviso senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

## ARTICOLO 8

### CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

## ARTICOLO 9

### RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

## ARTICOLO 10

### VERIFICHE SUI PRODOTTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Salva ogni diversa modalità di verifica che l'O.I. intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati da Capitale Lavoro saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società in house".

## ARTICOLO 11

### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Roma instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., il contratto si

intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

## ARTICOLO 12

### OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Capitale Lavoro si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e accetta di venire incluso nell'elenco pubblicato dall'AdG a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

## ARTICOLO 13

### NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il Contratto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato, dalle disposizioni del codice civile e dai principi e dalle norme in materia di affidamenti "in house", così come richiamato agli articoli 6 e 13 del presente contratto.

I sottoscrittori del presente Contratto si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.

## ARTICOLO 14

### OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

Capitale Lavoro è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento dei Servizi. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, come disposto all'art. 6 del presente contratto.

Ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento dei Servizi manlevando la Provincia di Roma da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

Ha l'obbligo di osservare ogni norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in itinere in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. Capitale Lavoro è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, come disposto all'art. 6 del presente contratto.

## ARTICOLO 15

### ONERI FISCALI

Ogni spesa relativa al presente Contratto è a carico di Capitale Lavoro.

## ARTICOLO 16

## NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.